Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPQA – PQA 1

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Toscano" registrata come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 87 del 21/03/98.

MASAF - PQA I - Prot. Interno N.0610812 del 05/11/2026

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'articolo 24, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2024/1143, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2025/27 del 30 ottobre 2024, che integra il Regolamento (UE) 2024/1143 e che abroga il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, in particolare, l'articolo 7, che stabilisce le relative procedure della modifica temporanea di un disciplinare di un'indicazione geografica;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 62 del 16 marzo 2026, recante attuazione del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 87 del 20/03/1988, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la Indicazione Geografica Protetta "Toscano";

Vista la richiesta, presentata il 13 ottobre 2026 dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, di modifica temporanea dell'articolo 4 comma 5, relativamente ai massimali di produzione;

Visto il provvedimento della Regione Toscana del 2/11/2026 n. 1350 in cui si evidenzia la straordinarietà dell'andamento climatico avutosi durante il periodo di fioritura e seguente allegagione, combinata agli effetti di eccezionale contenimento della Mosca Olearia (Bactrocera

oleae) grazie alle elevate temperature durante il periodo critico estivo e preraccolta, che hanno portato una produttività superiore alle medie storiche. Tale situazione ha determinato sconfinamenti dei limiti produttivi previsti dal disciplinare di produzione con conseguenze molto pesanti per le aziende che hanno superato il limite;

Considerato che il mantenimento dei massimali previsti dal disciplinare di produzione all'art. 4 comma 5, comporterebbe un grave danno economico ai produttori impedendo la certificazione del prodotto;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della IGP "Toscano";

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP "Toscano", ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2024/1143;

Ritenuto di dover pubblicare il presente decreto sul sito internet del Ministero – sezione Pubblicità legale ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2025;

DECRETA

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Toscano" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 219 del 18 settembre 2024 è modificato all'articolo 4 comma 5 nelle pare relativa ai massimali produttivi come di seguito riportato:

Testo in vigore	Testo modificato
Art. 4 5. La produzione massima di olive, degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di olive "Toscano" IGP, non può superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare i Kg 50.	**Art. 4** 5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di olive "Toscano" IGP, non può superare i Kg 11.000 per ettaro per gli impianti specializzati tradizionali, kg 16.000 negli impianti intensivi (oltre 400 piante/ha) e kg 16.000 negli impianti irrigui, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione di olive per pianta non potrà superare i Kg 80.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP "Toscano" è temporanea e ha validità per l'annata olivicola 2026-2027.

Il presente decreto, entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero.

Roma,

Il Dirigente
Pietro Gasparri
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

PIETRO GASPARRI
MASAF
05.11.2026 16:30:11
GMT+01:00

MASAF - PQA I - Prot. Interno N.0610812 del 05/11/2026